

Appalti (1.1)

La giustificazione del ribasso nelle offerte anomale.

TAR Umbria, Sez. I, 16 giugno 2017, n.457.

[Approfondisci...](#)

L'articolo 97 del decreto legislativo n.50 del 2016 prevede che le giustificazioni rese dall'offerente nell'ambito del giudizio di anomalia della propria offerta devono riguardare elementi che concernono l'offerta stessa, tra cui l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori, infine, l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi preposti.

La giustificazione del notevole ribasso basata su "elementi aleatori e futuri estranei all'offerta stessa, quali gli eventuali introiti che sarebbe possibile ricavare dalla vendita del terreno facente parte della remunerazione della ditta aggiudicataria, ovvero dalla vendita di appartamenti da costruire sul terreno medesimo" non può essere considerata idonea, dovendo pertanto essere esclusa per mancato superamento della verifica di anomalia.

Appalti (1.2)

La rilevanza dei comunicati del presidente dell'ANAC.

TAR Umbria, Sez. I, ord. 31 maggio 2017 n.428.

[Approfondisci...](#)

Nella pronuncia in commento viene definito il valore dei comunicati del Presidente dell'ANAC da doversi considerare come privi di alcuna decisiva rilevanza.

Come noto, il codice degli appalti pubblici ha previsto, per l'attuazione del codice medesimo "in completa rottura rispetto al sistema precedente", non più un regolamento normativo, bensì una pluralità di atti tra i quali anche le linee guida approvate dall'ANAC.

Tali linee guida si distinguono in vincolanti e non vincolanti, queste ultime assimilabili alla categoria delle così dette "soft law" (Consiglio di stato parere n.1767 del 2 agosto 2016), oppure, per altri interpreti, alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna.

Per quanto concerne i comunicati del Presidente ad essi viene riconosciuta la natura di parere "privi di qualsivoglia efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, trattandosi di meri opinamenti inerenti l'interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici".

Pur ravvisando nell'ANAC poteri e compiti di vigilanza a tutela della legalità nell'attività contrattuale e nella prevenzione della corruzione, il Collegio afferma che "non può ammettersi nel vigente quadro costituzionale, in tal delicato settore, un generale vincolante potere interpretativo con effetto erga omnes affidato ad un organo monocratico di Autorità amministrativa Indipendente, i cui comunicati ermeneutici -per quanto autorevoli- possono senz'altro essere disattesi.